

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 7

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PASTORE, ALBERTI CASELLATI,
BETTAMIO, CAMBER, CANTONI, CARRARA, COSTA,
GIRFATTI, GRAMAZIO, IZZO, LOSURDO, MAFFIOLI, MALAN,
MARINI Giulio, MAURO, NESSA, PALMA, PIANETTA,
PICCONE, RAMPONI, REBUZZI, SAPORITO, SARO, SCOTTI,
TADDEI, TOMASSINI, TOTARO, VALENTINO e VENTUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione in materia di
sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri
del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale integra l'articolo 68 della Costituzione colmando una lacuna che, a distanza di oltre dieci anni dalla precedente riforma (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3), suscita ormai riserve diffuse e condivise. Senza ripristinare l'istituto della autorizzazione a procedere, la proposta intende attribuire alla Camera dei deputati e

al Senato della Repubblica una prerogativa tipica, quella di valutare l'eventuale intento persecutorio o il carattere manifestamente pretestuoso di procedimenti penali intrapresi nei confronti di deputati e senatori. La soluzione normativa è mutuata dallo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, modificato dallo stesso Parlamento nella seduta del 4 giugno 2003.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, è premesso il seguente periodo: «Un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza».

